

DELIBERA N. 405/2022/CRL/UD del 11/11/2022

**C. Dxxx Gxxx / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/214214/2019)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 11/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di C. Dxxx Gxxx del 05/12/2019 acquisita con protocollo n. 0525242 del 05/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante affermava in sede di istanza GU14 quanto segue: “Il Sig. Giovanni Bontempi, nel mese di agosto 2018, si è visto ridurre i servizi forniti da Sky sulla base del contratto in essere, a seguito dell’entrata di dazn. Nonostante la predetta modifica unilaterale delle condizioni contrattuali concordate in sede di stipula del contratto, il costo dell canone di abbonamento non è stato ridotto. Il contatto telefonico del 07/08/2018 effettuato dal Sig. Bontempi non è andato a buon fine. Pertanto è stata inviata la disdetta in data 27.08.2018, come dimostra la risposta di Sky del 28.08.2018 che si allega” Al riguardo, l’istante formula le seguenti richieste: (i) i chiede lo storno delle fatture emesse in data 01.08.2018, 21.08.2018 e del 01.09.2018 a seguito della modifica delle condizioni contrattuali (ii) richiesta di indennizzo mancata risposta ai reclami. Disservizi segnalati: Contestazione fatture (Data reclamo: 07/08/2019)

2. La posizione dell’operatore

La convenuta non si è costituita.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l’istanza presentata soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l’art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile ed ammissibile. In punto di merito si osserva che la parte istante non ha allegato la documentazione necessaria alla definizione della questione; egli asserisce di aver prodotto in atti la risposta di Sky alla sua disdetta ma tale risposta è mancante. Non sono state prodotte neppure le tre fatture di cui si chiede lo storno e di cui si ignorano gli importi ma soprattutto i riferimenti. Sulla richiesta di storno delle fatture, la stessa non è accoglibile, per mancanza di documentazione. Sul diritto all’indennizzo per mancata risposta al reclamo, la richiesta non è accoglibile, a causa della mancanza di documentazione. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza della signora C. Dxxx Gxxx avverso SKY Italia S pA, ed in particolare della richiesta di storno delle fatture e della richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, in mancanza di documentazione. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

5. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini

f.to